

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

R.G. n°46554/2025

Il Giudice Dott. Maurizio Manzi,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da: *Controparte\_1* in persona del legale rappresentante pro-tempore, ( c.f: *P.IVA\_1* e p. i.v.a. IT080669951008), con sede a Roma, in Via *degli Scipioni* n° 153, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n° 16, press lo studio dell'Avv. Cristiana Napolitano, dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Salvatore Napolitano, giusta procura separata da intendersi posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/90280463 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: *Email\_1* e *Email\_2* ;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile essendo emerso che, come chiaramente precisato dalle parti nel verbale n°1 di costituzione del C.C.T. le stesse hanno inteso attribuire alle determinazioni assunte dal Collegio, secondo quanto previsto dall'art. 215 comma 2 del D.Lgs. n°36/2023, natura di lodo contrattuale ex art. 808 ter c.p.c. tanto che la stessa Determinazione n°1, oggetto della presente azione, è qualificata espressamente Determinazione “ aente efficacia di lodo contrattuale irruuale”;

considerato che sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

rammentato che “ l'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere”,

osservato che la Determinazione del CCT di cui si è riferito integra il requisito di atto proveniente da entrambe le parti( rectius palesante la espressione della loro volontà) ricorrendo, per l'effetto, il requisito della disposizione innanzi richiamata;

INGIUNGE AD

*CP\_2* in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Monzambano n°10, c.a.p. 00185,

di pagare, per la causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, alla Valori S.C.A.R.L.:

- 1) la somma di € 359.847,07 a titolo di oneri per eccessiva onerosità oggetto della riserva n°1;
- 2) la somma di € 9.562,40 da ricalcolare sino all'effettivo soddisfo a titolo di rivalutazione e di interessi moratori relativi alla somma di € 320.207,02 oggetto della riserva n°5;

3) le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 4.394,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione.

Autorizza la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

Roma, 27 ottobre 2025

Il Giudice

Dott. Maurizio Manzi